



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2010 (08.12)
(OR. en)**

17511/10

**Fascicolo interistituzionale:
2003/0132 (NLE)**

MAR 127

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 30 novembre 2010

Oggetto: Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 686 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2010
COM(2010) 686 definitivo

2003/0132 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

RELAZIONE

1. Obiettivo della proposta originaria

La proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 375 - AVC/2003/0132) è stata presentata dalla Commissione il 24 giugno 2003.

Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (in appresso il "protocollo di Atene"), adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è un accordo misto. Con la sua proposta la Commissione si prefiggeva principalmente che la Comunità divenisse parte contraente del protocollo di Atene e che gli Stati membri facessero altrettanto entro la fine del 2005.

2. Fase della procedura

I negoziati sulla proposta all'interno del Consiglio sono iniziati, ma sono stati sospesi nel dicembre 2003 a causa delle posizioni contrastanti del Regno di Spagna e del Regno Unito sulla competenza delle autorità di Gibilterra nell'ambito degli accordi misti. I dissensi sono stati superati nel dicembre 2007 e i negoziati devono ora essere ripresi.

Il gruppo di lavoro competente del Consiglio aveva preparato un testo prima della sospensione dei negoziati (documento del Consiglio 15836/03). La presente proposta modificata è stata elaborata sulla base del suddetto testo.

3. Obiettivo della proposta modificata

Dalla presentazione della proposta (giugno 2003), alla sospensione dei negoziati (dicembre 2003) ad oggi, la situazione è profondamente cambiata. La proposta modificata tiene conto dei cambiamenti avvenuti nel modo illustrato di seguito.

- Nel 2003 la Comunità aveva competenza esclusiva ad aderire al protocollo di Atene per quanto concerneva gli articoli 10 e 11. Queste disposizioni disciplinano aspetti che influiscono sulle norme dell'Unione fissate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso il "regolamento di Bruxelles")¹. Tale regolamento si fondava sul titolo IV del trattato CE. La proposta di decisione del Consiglio si basava quindi sull'articolo 65 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE. Nel novembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta complementare di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la maggior parte delle altre disposizioni fondamentali del protocollo di Atene nel diritto UE (COM(2005) 592), fondata sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE. Con l'adozione del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente² (in appresso il "regolamento di Atene"), l'Unione ha ormai competenza esclusiva per accedere al protocollo di Atene per quanto concerne gli aspetti contemplati dal regolamento di Atene. L'elemento principale del protocollo di Atene è il trasporto

¹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Il regolamento vincola tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

² GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

marittimo, mentre le norme sulla competenza giurisdizionale vanno considerate un elemento accessorio. Dato che il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea³, la base giuridica della decisione del Consiglio diviene pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il "TFUE").

- Il regolamento di Atene non contiene tutte le disposizioni del protocollo di Atene. Quest'ultimo resta un accordo misto al quale gli Stati membri continuano a dover aderire come parti contraenti a titolo individuale. È altamente auspicabile evitare che il protocollo di Atene entri in vigore in date diverse nei singoli Stati membri. A tal fine è opportuno che gli Stati membri e l'Unione presentino nello stesso giorno i propri strumenti di adesione (o di ratifica per quelli che hanno già firmato il protocollo di Atene). Si tratta di una soluzione già adottata a proposito di una recente decisione del Consiglio paragonabile alla presente⁴. La proposta di decisione del Consiglio è stata modificata in tal senso.
- Nell'ottobre 2006 il comitato giuridico dell'IMO ha adottato alcuni orientamenti per l'attuazione del protocollo di Atene, raccomandando una riserva rispetto ai danni legati agli atti terroristici, per tenere conto della situazione attuale del mercato assicurativo. Gli Stati membri si sono impegnati sul piano politico a porre questa riserva. Dato che con l'adozione del regolamento di Atene gli orientamenti dell'IMO rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea, quest'ultima porrà la suddetta riserva all'atto di aderire al protocollo, aspetto che deve essere previsto nella decisione del Consiglio.

Nell'ultima fase del dibattito, in seno al Consiglio, sulla proposta del regolamento di Atene (novembre 2007), alcune delegazioni hanno messo in discussione il funzionamento della clausola di non applicazione contenuta nell'articolo 11 del protocollo di Atene, insistendo sul fatto che la legislazione dell'UE doveva chiarire questo aspetto. Alla fine questo punto non è stato incluso nell'accordo politico, anche se è stato suggerito di aggiungere alla decisione del Consiglio una dichiarazione su tale clausola.

³ GU C 306 del 17.12.2007.

⁴ Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 36).

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

- (1) Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (di seguito: "il protocollo di Atene") migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo. In particolare prevede la responsabilità oggettiva del vettore e l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione, con il diritto di rivalersi direttamente nei confronti dell'assicuratore entro limiti definiti. Il protocollo è pertanto in linea con l'obiettivo dell'Unione di migliorare il regime giuridico della responsabilità dei vettori nel trasporto marittimo.
- (2) Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio disponendo, all'articolo 15, che, nelle relazioni tra le Parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento.
- (3) La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente⁵. L'Unione ha quindi esercitato la propria competenza in questa materia. Gli Stati membri restano competenti riguardo a una serie di disposizioni del protocollo di Atene, quali la clausola di non partecipazione, che consente loro di stabilire limiti di responsabilità più elevati rispetto a quanto prescritto dal protocollo di Atene. Si tratta di aspetti correlati a quelli di competenza dell'Unione e pertanto gli Stati membri, tenendo conto del dovere di cooperazione, dovrebbero agire in modo coordinato anche in questi ambiti.
- (4) Gli articoli 10 e 11 del protocollo disciplinano materie che incidono sulle norme dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente

⁵ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁶. L'Unione ha quindi competenza esclusiva anche per quanto concerne gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene.

- (5) All'atto di adesione dell'Unione europea al protocollo di Atene, le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 10 prevarranno sulle corrispondenti norme del diritto interno dell'UE. Le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni che si applicano nei rapporti tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le parti della Convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o qualsiasi convenzione che la sostituisca, dovrebbero prevalere su quelle di cui all'articolo 11, poiché le prime mirano a garantire che le decisioni siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura richiesta dalle norme del protocollo di Atene.
- (6) Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze in alcune materie disciplinate dal protocollo.
- (7) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo.
- (8) Nell'ottobre 2006 il comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale ha adottato una riserva e degli orientamenti per l'attuazione del protocollo di Atene, (in appresso gli "orientamenti IMO"), per far luce su alcuni suoi aspetti, in particolare il risarcimento dei danni legati agli atti terroristici.
- (9) Il regolamento (CE) n. 392/2009 contiene in allegato il testo unico della convenzione di Atene, nella versione modificata dal protocollo, e gli orientamenti IMO.
- (10) A norma dell'articolo 19 del protocollo di Atene, all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo.
- (11) È pertanto opportuno che l'Unione aderisca al protocollo di Atene.
- (12) Gli Stati membri che devono ratificare la convenzione o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Essi dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione,

⁶ GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (il "protocollo di Atene").

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad aderire al protocollo di Atene ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, e dell'articolo 19 del protocollo.
2. All'atto dell'adesione l'Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza:

"1. Il protocollo di Atene del 2002 dispone, all'articolo 19, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo a condizione di presentare la dichiarazione di cui al detto articolo. L'Unione ha deciso di concludere il protocollo e procede quindi alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), né pregiudica le misure che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo a nome e nell'interesse di quei territori.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno attribuito competenza all'Unione per quanto concerne le materie disciplinate dall'articolo 100 del TFUE: gli articoli 1 e 1 bis, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 16, gli articoli 18, 20 e 21 della convenzione di Atene così come modificata dal protocollo di Atene e le disposizioni degli orientamenti IMO. L'Unione ha esercitato tale competenza adottando il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

5. Gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, hanno attribuito competenza all'Unione in

particolare per quanto concerne le materie disciplinate dall'articolo 81 del TFUE. L'Unione ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

6. L'esercizio della competenza che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione a norma del TFUE è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Nel quadro del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'estensione della competenza dell'Unione europea. L'Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca un prerequisito per l'esercizio della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dal protocollo."

3. All'atto della conclusione l'Unione rende la seguente dichiarazione ex articolo 11, paragrafo 3, del protocollo:

"Le sentenze riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice di uno Stato membro o di una Parte della convenzione di Lugano del 1988 o di qualsiasi convenzione che la sostituisca nella stessa materia, continuano ad essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro conformemente alla pertinente normativa interna dell'Unione in materia, anche nei casi in cui si applica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la convenzione di Lugano del 1988 o qualsiasi convenzione che la sostituisca nella stessa materia. L'articolo 11 del protocollo di Atene si applica quindi soltanto al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze pronunciate negli Stati contraenti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, Svizzera, Norvegia e Islanda".

4. La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 pongono la riserva contenuta negli orientamenti IMO all'atto di depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene.

Articolo 3

L'Unione e gli Stati membri depositano i propri strumenti di adesione al protocollo di Atene, o di ratifica per quelli che l'hanno già firmato, il 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*